

**Sentenza n. 65/2024**

**N. R.G. 885/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**La CORTE D'APPELLO di MILANO**  
**Sezione Lavoro**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni	Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Cuomo	Consigliera
dott.ssa Francesca Beoni	Giudice Ausiliario

all'udienza del 23 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1340/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20.06.2023, promossa da:

con l'avv. FILIPPO CAPURRO, L'avv. ANGELO BERETTA e  
l'avv. FRANCESCA VALSECCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in  
MILANO, via Podgora 1

contro

**S.R.L.**, con l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_,  
elettivamente domiciliata presso lo studio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI:**

Per la parte APPELLANTE:

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, letto e ritenuto l'esposto, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare in toto la Sentenza n. 1340/2023 resa *inter*

*partes* dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del lavoro, dott.ssa Julie Martini nel procedimento RG 3362/2022 e per l'effetto

II. In via principale

rigettare le domande tutte proposte da S.r.l. nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e pertanto condannare S.r.l. in personal del legale rappresentante pro tempore alla restituzione all'Ing. degli importi riconosciuti dall'odierna appellante alla Società in esecuzione della Sentenza n. 1340/2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

III. In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse dichiarata la responsabilità dell'Ing. accertare e dichiarare per i fatti esposti in narrativa il concorso di colpa di S.r.l. ex art. 1227 e, per l'effetto accertare che l'Ing. è tenuta a riconoscere a S.r.l. l'importo di € 47.788,35 (per i contributi lato dirigente relativi agli anni 2015 e 2016) o la somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione all'Ing. della differenza rispetto a quanto riconosciuto dall'odierna appellante alla Società in esecuzione della Sentenza n. 1340/2023 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In ogni caso

vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio

Per la PARTE APPELLATA

Nel merito:

in via principale: confermare integralmente la sentenza n. 1340/2023 pubblicata il 20 giugno 2023 nel giudizio RG n. 3362/2022 (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro) sub doc. A avv. e, quindi, rigettare integralmente il ricorso avversario e assolvere la Società convenuta da qualsivoglia pretesa;

in ogni caso, con il favore di diritti, onorari e spese del procedimento.

In via istruttoria...omissis...

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **In fatto e in diritto**

Con sentenza n. 1340/23 pubblicata il 20/06/23 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, nella causa RG 3362/2022, promossa da S.r.l. contro ha così deciso: *“ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

- *condanna al pagamento in favore di S.r.l. dell'importo di euro 122.955,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;*
- *rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente;*
- *condanna al pagamento in favore di S.r.l. delle spese di giudizio liquidate in euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA”.*

Con ricorso depositato in data 15/04/22 S.r.l. aveva convenuto in giudizio la sig.ra dipendente con qualifica di dirigente, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 174.817,99 a titolo di risarcimento del danno, da cui dedurre l'importo di Euro 51.862,94 (già trattenuto alla dipendente con cedolino di aprile 2021), per avere la stessa erroneamente compilato il modulo relativo al massimale INPS, oltre a quello relativo alla scelta della destinazione del TFR, inducendo in tal modo in errore la società, che in buona fede aveva applicato il massimale contributivo.

Questi i fatti dedotti dalla società: la Sig.ra alla data della sua assunzione (03.06.2013) aveva compilato e sottoscritto lo specifico modulo avente ad oggetto "massimale ex art.2 legge n.335/1995", dichiarando sotto la propria responsabilità che "*anteriamente al 1° gennaio 1996 non era titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di assicurazione obbligatoria*". Conseguentemente, quindi, la società aveva provveduto per tutta la durata del rapporto di lavoro a versare i contributi INPS solo entro i limiti del massimale determinato annualmente dall'ente previdenziale. Nel febbraio 2021 aveva però ricevuto un avviso bonario da parte dell'Ente con il quale le veniva contestato di aver erroneamente applicato il massimale contributivo alla retribuzione della Sig.ra relativamente agli anni 2015 e 2016, dal momento che, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato, era in possesso di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996.

INPS aveva quindi chiesto il pagamento delle differenze contributive e delle sanzioni e precisamente: € 101.157,14 a titolo di contributi eccedenti il massimale non pagati relativamente al 2015 più € 33.381,86 a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000; € 58.293,68 a titolo di contributi eccedenti il massimale non pagati relativamente al 2016 oltre ad € 16.030,76 a titolo di sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000.

La società lamentava pertanto di avere dovuto corrispondere tali importi all'ente, e quantificava gli ulteriori importi dovuti (relativamente ai successivi anni 2017, 2018 e 2019) in totali euro € 77.617,02 oltre importi dovuti a titolo di sanzioni, somme per le quali l'attrice si era riservata di agire con separato giudizio in caso di mancato rimborso spontaneo da parte della convenuta.

Si costituiva ritualmente la Sig.ra contestando in fatto e diritto gli assunti avversari e proponendo domanda riconvenzionale con la quale, previo accertamento della esclusiva responsabilità della società chiedeva la condanna della società al pagamento a suo favore della somma di € 96.863,95 illegittimamente trattenuta, in parziale compensazione sul

cedolino paga del mese di aprile 2021 e relativa agli anni 2015 e 2016, oltre rivalutazione ed interessi.

In via preliminare contestava che la società attrice avesse versato i contributi relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 rilevando che tale affermazione sarebbe stata smentita dall'estratto previdenziale della stessa aggiornato al 22/07/2022 depositato in giudizio, contestava altresì, l'importo trattenuto da S.r.l. sul proprio cedolino paga che ammontava non a € 51.862,94 come sostenuto dall'attrice ma alla maggiore somma di € 96.863,95, ritenendo, in ogni caso illegittima la suddetta trattenuta.

Nel merito, la resistente rilevava che fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro aveva fornito a dei documenti contabili e, in specie, il CUD 2014 rilasciato dal precedente datore di lavoro dal quale emergeva che nessun massimale avrebbe dovuto essere applicato e che, dunque, a suo dire, la responsabilità per l'erronea applicazione contributiva era da iscriversi esclusivamente al datore di lavoro che aveva gestito male le informazioni fornite al riguardo dalla stessa.

Alla domanda riconvenzionale della Sig.ra rispondeva S.r.l. dando prova di aver versato i contributi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, seppure in data successiva al deposito del ricorso, avendo dovuto attendere i conteggi dell'INPS pervenuti solo in data 8 aprile 2022.

Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dichiarava fondato il ricorso ritenendo pacifica la circostanza che la Sig.ra avesse prestato attività lavorativa antecedentemente al 1° gennaio 1996, risultando evidente quindi che: *“la posizione assicurativa della convenuta è da inquadrare nella disciplina del sistema misto con la conseguente non applicabilità del massimale contributivo”*, risultando inoltre dimostrato che la società datrice di lavoro aveva assolto all'onere previsto dalla circolare INPS n.177/1996 avendo richiesto alla lavoratrice all'atto della propria assunzione di compilare e sottoscrivere il modulo avente ad oggetto *“massimale ex art. 2, legge n. 335/1995”* e che la stessa aveva errato nella compilazione di tale dichiarazione.

Pertanto il Tribunale, disattendendo ogni eccezione formulata dalla convenuta, concludeva statuendo che: *“tenuto conto che la società ex datrice di lavoro ha dimostrato di aver pagato, a fronte dell'avviso di addebito dell'INPS, gli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione relativamente al periodo 2015/2019 per la posizione della e comprensivi della quota contributi a carico della convenuta nonché le sanzioni relativamente agli anni 2015 e 2016 e che tali importi non sono stati contestati, l'Ing. è tenuta a corrispondere alla*

società S.r.l. a titolo di risarcimento danni la somma di € 122.955,05, pari alla somma pagata dalla società alla INPS per la quota contributi a suo carico e per le sanzioni 2015 e 2016, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo”.

La Sig.ra con atto depositato in data 31/08/23 ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per plurimi motivi.

Con il primo motivo di appello rubricato - errata interpretazione della circolare interpretativa INPS 177/1996 e conseguente errata valutazione del materiale probatorio - la Sig.ra chiede la riforma della sentenza nel punto in cui non aveva ritenuto che la circolare INPS n. 177/1996 imponeva al datore di lavoro di applicare il massimale al verificarsi di due condizioni fra loro in rapporto di concorrenza e conseguenza l'una all'altra e non alternative ossia:

della dichiarazione negativa del dipendente (condizione che nel caso di specie si era verificata); e

dell'assenza di diverse risultanze. Condizione quest'ultima che non si era verificata.

infatti pur avendo a disposizione il CUD e avendo elaborato lo stesso per conguagliare i contributi previdenziali del 2013, aveva unilateralmente deciso di non considerare tale documento.

Nella tesi del gravame il giudice non avrebbe quindi dovuto fondare il proprio convincimento dando rilevanza alla sola dichiarazione errata, ma avrebbe dovuto considerare le risultanze di senso opposto in possesso del datore di lavoro, vale a dire al CUD 2014 il CUD

2014 ed i cedolini 2013, dai quali si poteva evincere che i contributi dell'Ing. dovevano essere versati su tutto il reddito percepito.

A supporto della tesi riporta giurisprudenza di merito ( Corte di Appello di Milano, sez. Lav. 1006/2022 – conforme Sentenza 69/2023 CDA Milano- Tribunale di Milano sentenza 106/2022 e 1723/2014). Secondo tale orientamento “E’ evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell’onere contributivo, anche nel caso in cui abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni e ulteriori controlli – di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l’applicazione del massimale contributivo (...)”; “è senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovare di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale, anziché sull’intero imponibile retributivo,

*trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è il soggetto che tale eccezione intende invocare a dare prova della sussistenza dei presupposti e a darne la dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro – che intende giovare di un regime di esonero parziale dall’obbligo contributivo sull’intero imponibile retributivo – a dovere dimostrare la fondatezza della propria tesi....”; “(...) Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazioni del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l’onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo sulla base contributiva e pensionabile dei propri dipendenti”.*

Con il secondo motivo, rubricato - l’esclusione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e il risarcimento danno pari alle sanzioni per tardivo versamento dei contributi - la Sig.ra contesta l’esclusione dal concorso di colpa ex art. 1227 cc dal momento che la stessa aveva fornito alla Società il CUD 2014 dal quale si poteva evincere, facendo uso della dovuta diligenza, il corretto regime contributivo da applicare alla dipendente.

Parimenti, trattandosi di errore imputabile alla Società quindi la Sig.ra ritiene che il pagamento delle sanzioni civili, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, debba essere posto a carico della Società (così CDA Milano, sez. Lav. Sentenza 1006/2022).

Con il terzo motivo di gravame intestato - la trattenuta operata da sul cedolino del mese di aprile 2021 (doc. 9 All. B) e l’errato conteggio degli importi oggetti di risarcimento- la Sig.ra contesta la condanna della stessa al pagamento di totali euro € 122.995,05. Sul punto rileva l’errore commesso dal primo giudice, il quale, pur osservando che i profili di illegittimità riguardavano esclusivamente la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da non aveva considerato che l’importo di € 174.817,99 non possedesse il requisito della certezza, esigibilità e liquidità essendo lo stesso contestato nell’an e nel quantum e non avendo provveduto a pagarne, al momento del deposito del ricorso la cospicua parte di € 77.617,02 e pertanto non avendo, a detta data subito danno alcuno, dal momento che dichiarava di avere pagato- ovvero subito il danno- successivamente al deposito del ricorso; con la conseguenza che alla data del 14/04/2022 nessun danno dell’importo € 77.617,02 poteva essere lamentato da Risultando pertanto errati sia l’accertamento che la conseguente condanna a titolo risarcitorio di € 77.617,02, oltre rivalutazione ed interessi, risultano pertanto errate nei presupposti.

Con memoria depositata in data 20/11/23 si è costituita tardivamente (la prima udienza era fissata al 29/11/23) Srl insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di prime cure.

Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello, e il passaggio in giudicato della parte della sentenza che ha disposto la condanna di a farsi carico, rimborsandola a della quota di contributi a suo carico (€ 51862,94) e difendendo per il resto la sentenza impugnata.

Esperito il tentativo di conciliazione e concesso alle parti un rinvio per valutare la proposta transattiva formulata dalla Corte, all'udienza del 23 gennaio 2024, preso atto dell'esto negativo delle trattative, la causa è stata discussa dai difensori e decisa come da dispositivo trascritto in epigrafe alla presente sentenza.

L'appello è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo sulla base delle osservazioni che seguono.

con riferimento alla posizione della dirigente - assunta da srl con decorrenza dal 1 luglio 2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato- ha applicato il limite del massimale contributivo previsto dalla L 335/1995 relativamente agli anni 2015-2020.

Con avvisi bonari emessi tra il dicembre 2020 e febbraio 2021 INPS ha contestato alla società appellata di aver applicato erroneamente tale massimale alle retribuzioni corrisposte all'ing. sostenendo che la predetta lavoratrice fosse in possesso di anzianità contributiva per il periodo antecedente il 1° gennaio 1996. Emerge infatti dall'estratto contributivo l'iscrizione della odierna appellante a forme di previdenza obbligatoria ante 96 (dal 1.11.91 al 24.12.1991 e dal 24.12.1991 al 1.6.1993).

La società, sostenendo di essere stata tratta in errore dalle dichiarazioni infedeli rese dalla lavoratrice, e di aver dovuto versare a INPS i contributi nella misura eccedente il massimale e le relative sanzioni, ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura indicata nelle conclusioni sopra trascritte.

Ciò premesso, rileva il collegio che le circostanze di fatto sono documentali e non contestate. In particolare, dalla documentazione di causa emergono i seguenti inadempimenti di

- ha compilato e trasmesso alla società il modulo in data 26.7.2013 ( Doc 5 fasc. I grado dichiarando che *“anteriormente al 1° gennaio 1996 non era titolare di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con iscrizione presso forme di iscrizione obbligatoria”* ;
- con mail del 13 maggio 2013 ha dichiarato *“ho iniziato a versare i contributi dalla prima assunzione nel 1997, nel 96 ero ancora consulente”* (DOC 38 memoria)
- ha trasmesso il 20.12.2013 a \_\_\_\_\_ il modulo per la destinazione del TFR (doc 11 fasci. I grado \_\_\_\_\_ compilando la sezione 1 relativa a *“lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993;*
- non ha mai contestato i CU e i cedolini mensili emessi da \_\_\_\_\_ dai quali emergeva che le venivano trattenuti i contributi solo fino al raggiungimento del massimale contributivo di € 102.543,00 e non oltre.

Secondo la tesi di \_\_\_\_\_ s.r.l, essendosi la società attenuta alle circolari INPS che imponevano al datore di lavoro di recepire la dichiarazione del dipendente ai fini di verificarne l'anzianità contributiva e avendo ricevuto le suindicate dichiarazioni infedeli dalla lavoratrice, quest'ultima è tenuta al risarcimento del danno corrispondente alle somme versate INPS a titoli di contributi e sanzioni.

La tesi non può essere accolta de plano, sussistendo a parere del collegio un concorrente comportamento colposo, per negligenza, da parte della società.

Deve infatti darsi atto che costituisce circostanza pacifica tra le parti che la dirigente ha consegnato alla società il CUD 2014, rilasciato dal precedente datore di lavoro

Omnitel, da cui emerge il reddito imponibile ai fini previdenziali e i contributi versati all'INPS sull'intero reddito percepito, anche oltre il Massimale (doc 4 all. B fasc. I grado \_\_\_\_\_

Se da un lato è vero che il CUD 2014 è stato consegnato a \_\_\_\_\_ a fine 2013(vedi pag. 25 della memoria di costituzione in appello, che riporta la circostanza trascritta nella sentenza e non contestata), quindi circa 6 mesi dopo l'assunzione, è altresì provato che \_\_\_\_\_ ha tenuto conto di tale documento nel redigere il CUD rilasciato a \_\_\_\_\_ nel 2014 (doc 5 all. B fasc. I grado \_\_\_\_\_ in cui è indicato il reddito complessivo (€ 295.466,88) e quello di altro datore di lavoro (€ 155.398,92) (vedi annotazioni cod. AI).

Sulla base di tale documento \_\_\_\_\_ è quindi venuta a conoscenza della circostanza che il precedente datore di lavoro di \_\_\_\_\_ aveva versato contributi in misura eccedente il Massimale e, senza nulla chiedere a tale riguardo alla dipendente, sul presupposto che \_\_\_\_\_ avesse sbagliato a non applicare il Massimale contributivo a \_\_\_\_\_ ha deciso invece di applicarlo.



Deve ricordarsi, come questa Corte ha affermato in plurime decisioni, che “ *In tema di pagamento dei contributi, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.*

*Sulla base di tali principi, il Collegio non può che concordare con quanto affermato dal Tribunale secondo cui è “senza dubbio onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova, per ogni singolo dipendente, della sussistenza delle condizioni per giovare di un versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale, in cui è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovare di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi”.*

*Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che ritenga di avvalersi del massimale contributivo sia responsabile di tale scelta nei confronti dell'INPS e, in caso di contestazione, debba fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.*

*Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti. E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo.*

*In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente – come detto – se il mancato*

*tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione.” (CDA Milano sent. n. 1006/2022, Pres. Picciau, Est. Casella)*

In applicazione di tale orientamento, che il collegio condivide, nella fattispecie srl non può dirsi completamente esente da responsabilità avendo ritenuto di attenersi esclusivamente alla dichiarazione della dipendente, pur essendo in possesso di documentazione che espressamente la contraddiceva, anziché effettuare ulteriori accertamenti e verifiche chiedendo chiarimenti alla stessa e pretendendo che la stessa supportasse la propria dichiarazione con ulteriore documentazione, anche con un semplice estratto conto. Richiesta che, invece, la società ha inoltrato tardivamente solo dopo aver ricevuto da INPS l'avviso bonario.

Alla luce delle riportate risultanze deve riconoscersi nella fattispecie il concorso di colpa e valutati quindi gli inadempimenti di entrambe le parti ritiene la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art 1227 cc di ridurre la misura del risarcimento alla metà, in tal misura valutata la responsabilità di ciascuna parte.

si è resa responsabile per aver inviato plurime comunicazioni non veritiere in merito alla propria situazione contributiva ante 1996, dichiarazioni alle quali la società ben poteva attribuire rilevanza stante il grado di istruzione e la posizione apicale della dirigente, era tuttavia tenuta a verificarne la correttezza, tantopiù ciò era richiesto, in presenza della comunicazione di dati tra loro discordanti (CUD 2014 e dichiarazioni di

Il complessivo ammontare del danno accertato dal primo giudice ammonta alla somma di € 122.955,05 oltre all'importo trattenuto dalla busta paga di pari a 51.862,94 e quindi complessivamente ad € 174.817,99 . Ritenuta la concorrente responsabilità nella misura del 50% ciascuna parte deve essere ritenuta responsabile per la quota di € 87.408,99.

Diversamente da quanto eccepito dalla società appellata, nel ricorso in appello non ha prestato acquiescenza con riferimento all'importo trattenuto in busta paga, ma ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi riconosciuti in esecuzione della sentenza impugnata, che pacificamente comprende sia la somma trattenuta sia quella oggetto della condanna. Ritiene pertanto il Collegio che non si sia formato giudicato limitatamente alla somma trattenuta, come sostenuto da ma che oggetto dell'appello sia l'intera somma che ha dovuto versare ad INPS, come da tabella inserita nel ricorso ex art 414 cpc .

In parziale riforma della sentenza impugnata, limitato il danno a cui ha diritto ad € 87408,99, la società appellata va pertanto condannata a restituire a la somma ricevuta o trattenuta in eccedenza rispetto a tale importo.

Le spese di lite del doppio grado devono essere compensate integralmente tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza.

**P.Q.M.**

In parziale riforma della sentenza n. 1340/2023 del Tribunale di Milano -sezione lavoro- così decide:

condanna al pagamento in favore di s.r.l. dell'importo di euro 87.408,99 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

condanna srl alla restituzione all'appellante di quanto percepito in eccedenza rispetto a tale somma in forza del pagamento effettuato da a seguito della sentenza impugnata e delle trattenute operate in busta paga a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

compensa le spese di lite del doppio grado.

Milano, 23/01/2024

Presidente est..

Silvia Marina Ravazzoni